



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2020, proposto da Giuseppe Mattia, Anna Zagara, Francesco Alberghina, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Di Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Piazza Armerina (EN), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- il Consiglio Comunale di Piazza Armerina, in persona del Presidente *pro tempore*; il Ragioniere capo Alfonso Catalano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto la “revoca della delibera del consiglio comunale del 2.9.2019 n. 37 e dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del d. lgs. n. 267/2000”, e

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piazza Armerina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Nessuno per le parti all'udienza camerale del 25 marzo 2021, tenutasi con le modalità di cui all'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione;

Ritenuto, in disparte ogni valutazione delle questioni in rito sollevate dalla parte pubblica, che il danno grave e irreparabile posto alla base dell'istanza cautelare sia stato genericamente allegato, risultando esso estraneo alla posizione soggettiva dei ricorrenti ed addotto come se si trattasse di incidente cautelare innestatosi in un'azione popolare, ciò che nel caso di specie non è;

- che, in ogni caso, la circostanza che l'impugnato provvedimento possa costituire il presupposto per la riduzione dei servizi offerti alla cittadinanza, per l'aumento delle tariffe dei restanti servizi, per l'aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a parte l'assenza di attualità e concretezza (costituendo, peraltro, ipotetiche misure che più che essere volte a danneggiare l'esercizio delle funzioni potrebbero essere astrattamente strumentali a garantire la sostenibilità finanziaria dell'ente in dissesto), non costituisce elemento idoneo all'accoglimento dell'istanza cautelare;

- che alla luce di quanto sopra l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti deve essere respinta;

- di dover porre le spese della presente fase del giudizio a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), respinge l'istanza cautelare di parte ricorrente.

Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Piazza Armerina, delle spese del giudizio cautelare che liquida in complessivi €3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti delle parti private non costituite in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO